



COMUNE DI
CAMPI BIENZIO

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione Anno 2026

La dirigente del Settore 2 - Servizi alla Persona

(nominata con decreto sindacale n. 43 del 09.12.2024)

In attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 31/03/2026 e della propria determinazione dirigenziale di approvazione del presente Bando;

RENDE NOTO CHE

- a partire **dalle ore 12,00 del giorno 09/04/2026** e fino **alle ore 23,59 del giorno 10/05/2026**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda on line sulla piattaforma F.I.D.O. del Comune di Campi Bisenzio per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

- i contributi vengono finanziati con risorse proprie del Comune di Campi Bisenzio e con risorse stanziare dalla Regione Toscana.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione (da possedere alla data di pubblicazione del Bando).

Possono partecipare al bando coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente:

Cittadinanza

a) siano cittadini italiani, cittadini di uno stato aderente all'Unione Europea, cittadini di stati extra-europei titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

Residenza e contratto di locazione

b) abbiano residenza anagrafica nel Comune di Campi Bisenzio nell'immobile oggetto del contratto di locazione, per il quale viene chiesto il contributo.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili, i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

c) Stato civile certificato all'anagrafe comunale

abbiano il proprio "stato civile" certificato all'Anagrafe comunale. La dicitura "stato civile ignoto" risultante in anagrafe indica che il dato non è conosciuto dall'anagrafe comunale ed è motivo di esclusione della domanda. Chi si trova in questa condizione potrà, entro e non oltre il termine previsto per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, provvedere ad aggiornare il proprio stato civile presentando all'Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria, ed allegare al proprio ricorso la ricevuta di presentazione dell'istanza suddetta.¹

d) Titolarità di diritti reali su alloggi

non siano titolari, i richiedenti e i componenti il loro nucleo familiare, di:

¹ E' necessario che lo stato civile dei componenti il nucleo familiare dei partecipanti al presente bando non sia ignoto, per permettere il controllo della corretta compilazione della d.s.u.

- diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a km 50 dal Comune di Campi Bisenzio. La distanza viene calcolata nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'A.c.i. (Automobile club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento, come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della l.r. n. 2/2019 e successive modifiche: ossia quando vi siano due o più persone a vano utile. Per la definizione di vano utile si intende quella individuata all'allegato C, punto 2, della suddetta l.r. n. 2/2019;²
- diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri I.m.u mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri I.v.i.e. (Imposta valore immobili all'estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione I.s.e.e.; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Costituisce eccezione (e quindi la domanda è ammissibile) il caso in cui il richiedente e/o i componenti il proprio nucleo familiare siano titolari di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuno dei seguenti casi:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- 2) l'alloggio è dichiarato inagibile da parte del Comune o di altra autorità competente;
- 3) l'alloggio è sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;
- 4) titolarità pro quota di diritti reali dei quali sia documentata la indisponibilità giuridica.

e) Patrimonio

abbiano un:

- 1) valore del patrimonio mobiliare inferiore ad € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini I.s.e.e., al lordo delle franchigie di cui al d.p.c.m. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- 2) patrimonio complessivo inferiore ad € 40.000,00. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, dichiarato ai fini I.s.e.e. dopo averlo parametrato con la scala di equivalenza di cui sopra.

f) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo.

Siano titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Campi Bisenzio, anche di natura transitoria, regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate, o depositato per la registrazione, in regola con le registrazioni annuali o per il quale il locatore abbia scelto il regime fiscale della "cedolare secca", relativo ad un alloggio adibito ad abitazione principale, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli o palazzi con pregi artistici o storici). Sarà possibile accedere al contributo anche nel caso di procedimento di licenza per finita locazione pendente o concluso, purché il partecipante sia in regola con il pagamento del canone di locazione. Non sono ammissibili i contratti di locazione ad "uso foresteria" e quelli per "finalità turistiche" (art. 1 l. 431/1998).

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione.

Nel caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante

² Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a mq. 14, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani abitabili di superficie inferiore a mq. 14, ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo vano. E' altresì considerata equivalente a mezzo vano la cucina autonoma, qualora la stessa risulti di superficie pari o superiore a mq. 9 e inferiore a mq. 18. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani indivisi, ciascuno dei quali di superficie pari o superiore a mq. 28, il numero dei vani effettivi corrispondenti viene calcolato dividendo per quattordici la superficie complessiva espressa in metri quadrati e approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a mq 9. L'alloggio monostanza è comunque considerato equivalente ad un vano per la parte di superficie dello stesso non superiore a mq. 28, approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a mq 9.

dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda, indicando la quota annuale di canone di sua spettanza.

Nel caso in cui la domanda venga presentata solo da uno dei nuclei residenti nell'alloggio, il canone di locazione verrà computato al 50% o secondo quanto indicato nel contratto.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato non solo al nucleo residente e richiedente ma a terzi non residenti, il canone di locazione verrà del pari computato al 50% o secondo quanto indicato nel contratto.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

In caso di più contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a distinti soggetti coabitanti, questi potranno fare domanda di accesso al contributo.

A parziale eccezione di quanto indicato al presente punto, saranno ammesse anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione, che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

- soggetti facenti parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto che siano residenti nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
- soggetti aventi diritto alla successione nel contratto (ex art. 6 l. 392/78 così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 07/04/1988), determinato dal decesso dell'intestatario o da separazione legale dal coniuge;

g) Assenza di assegnazione di alloggi pubblici

Non siano assegnatari di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica (E.r.p.). L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di E.r.p. nel corso dell'anno 2026 comporta l'automatica decadenza dal diritto al contributo a far data

h) Situazione economica.

siano in possesso di una attestazione I.s.e.e. (Indicatore della situazione economica euivalente) in corso di validità, dalla quale risulti un valore I.s.e. (Indicatore della situazione economica) calcolato ai sensi del d.p.c.m. n. 159/2013 e successive modificazioni, non superiore ad € 32.724,49 ed un valore I.s.e.e. non superiore ad € 16.500,00.

L'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore I.s.e. deve rientrare nei valori di seguito indicati:

FASCIA A

Valore I.s.e. uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.n.p.s. per l'anno 2026 (€ 16.114,80). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore I.s.e. non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore I.s.e. compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.n.p.s. per l'anno 2026 (€ 16.114,80) e l'importo di € 32.724,49. Incidenza del canone sul valore I.s.e. non inferiore al 24%. Valore I.s.e.e. non superiore ad € 16.500,00.

Per gli studenti universitari la dichiarazione I.s.e./I.s.e.e. di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulta fiscalmente a carico.

Si precisa che l' I.s.e.e. richiesto per il contributo affitto è quello ordinario (Mini I.s.e.e.).

i) abbiano un valore I.s.e. non inferiore al canone di locazione risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, salvo le deroghe di cui all'art. 3 del presente bando.

j) Altri benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione

Ove il richiedente o altro componente del nucleo familiare abbia beneficiato di altri contributi aventi la medesima finalità, di cui al punto 3.2, il contributo teorico sarà parametrato ai soli mesi in cui non vi è stata cumulo.

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (Adi), il comune erogherà il contributo solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

Pertanto i partecipanti al bando, che abbiano percepito/stiano percependo l'Adi nel corso di quest'anno, sono tenuti a dichiarare il numero di mensilità nelle quali hanno percepito l'Adi inclusivo della quota "B" riferita alla locazione.

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente Bando il nucleo familiare è quello definito dall'art. 3 del d.p.c.m. 159 del 05/12/2013, cioè il nucleo familiare composto da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico del richiedente, alla data di pubblicazione del presente bando.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 159/2013).

Art. 3 - Ammissibilità della domanda casi particolari

In caso di I.s.e. pari a zero o inferiore al canone di locazione, la domanda è ammissibile solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- la somma dei redditi dei componenti il nucleo³ è almeno pari al canone di locazione annuo risultante dal contratto di locazione;
- si è beneficiato di una erogazione di somme da parte di terzi, ossia di aiuti economici ricevuti da parte di persone fisiche, enti o associazioni, finalizzate al pagamento del canone di locazione - o la situazione economico-lavorativa è mutata rispetto all'anno di produzione del reddito riportato in d.s.u. (a titolo di esempio: nel 2026 si lavora mentre si era disoccupati in precedenza);
- viene dichiarato di beneficiare di assistenza economica da parte dei Servizi sociali della Società della salute zona fiorentina nord-ovest; la relativa certificazione dei Servizi sociali sarà acquisita d'ufficio;

Art. 4 - Inammissibilità della domanda

È inammissibile, e non sanabile in sede di ricorso, la domanda presentata:

- dopo la scadenza del termine perentorio inderogabile stabilito dal bando per la presentazione delle domande;
- in qualsiasi modalità diversa da quella attiva sul portale del Comune di Campi Bisenzio, tramite la piattaforma F.I.D.O.;
- in mancanza di uno dei requisiti richiesti.

Art. 5 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando, mediante le dichiarazioni previste nella domanda, ad esclusione di quanto stabilito dal successivo art. 6.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda e documentazione obbligatoria

Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

La domanda dovrà essere compilata on line - tramite la piattaforma F.I.D.O - e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti di cui di seguito, allegati nei seguenti formati: pdf, jpg, tiff. Ogni singolo allegato non deve superare la dimensione di 5 megabyte.

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della seguente documentazione:

- a) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità e regolarmente registrato (allegando sia la prima registrazione del contratto che quella relativa al 2026; tale ultima registrazione non è richiesta in caso di contratto con opzione del regime fiscale della cedolare secca);
- b) dichiarazioni sostitutive di atto notorio per coloro che dichiarano un valore I.s.e. pari a "zero" o inferiore al canone di locazione risultante dal contratto, nel caso in cui ricevano un aiuto economico da parte di persone fisiche, enti/associazioni private o dal S.s.p. della S.d.S. Area fiorentina nord-ovest o nel caso in cui la situazione reddituale del 2026 sia mutata rispetto al reddito dichiarato in d.s.u. Sono esentati della

³ la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare è riportata nella attestazione I.s.e.e. nel quadro relativo alle "modalità di calcolo I.s.e.e."

- presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio i soggetti per i quali la somma dei redditi dei componenti il nucleo, indicata nell'attestazione I.s.e.e., è almeno pari all'importo del canone di locazione annuo risultante dal contratto;
- c) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di stati non appartenenti alla Comunità Europea o apolidi; qualora il permesso di soggiorno sia scaduto sarà necessario presentare la ricevuta rilasciata dalla Poste italiane a seguito di presentazione di richiesta di rinnovo o il cedolino di rinnovo rilasciato dalla Questura, unitamente alla fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
 - d) documentazione relativa alle deroghe sulla titolarità di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di alloggi ubicati entro una distanza di 50 km dal Comune di Campi Bisenzio o su tutto il territorio italiano o estero di cui alla lettera d) dell'art. 1 del presente Bando;

Art. 7 – Determinazione della situazione reddituale

I requisiti di cui al punto h) dell'art. 1 del bando sono desunti dall'attestazione I.s.e.e. previa sottoscrizione della "dichiarazione sostitutiva unica" che documenta la situazione economica del nucleo. La suddetta attestazione deve essere in corso di validità, quindi deve essere stata sottoscritta nel 2026. I Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.a.a.f.) sono abilitati al rilascio dell'attestazione I.s.e.e. Nel caso in cui siano state presentate, nel corso del 2026, più d.s.u. verrà considerata la più recente.

Art. 8 – Punteggi di priorità delle domande

Per l'erogazione del contributo sarà predisposta un'unica graduatoria distinta in due fasce "A" e "B", come sopra individuate. All'interno delle due fasce i nuclei saranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultra sessantacinquenni: **punti 6**
- b) nucleo monoparentale con minori a carico I.r.p.e.f. (genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli fiscalmente a carico): **punti 4**;
- c) presenza nel nucleo familiare di un invalido con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 67%, o presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap grave ai sensi della l. 104/92, art. 3 comma 3: **punti 6**;
- d) presenza nel nucleo familiare di due o più soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 67%, e/o di due o più soggetti portatori di handicap grave ai sensi della l. 104/92, art. 3 comma 3: **punti 12**;
- e) presenza nel nucleo familiare di almeno tre minori a carico I.r.p.e.f.: **punti 3⁴**;
- f) nuclei familiari che nel 2025/2026 hanno rinnovato o stipulato un nuovo contratto di locazione a seguito di sfratto esecutivo per finita locazione o equiparabili: **punti 3**;
- g) nuclei familiari in cui almeno un componente sia stato oggetto nel 2025/2026 di atti di risoluzione del rapporto di lavoro per motivo non imputabile con o senza diritto a percepire la Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego), tuttora inoccupati, o che sia tuttora in cassa integrazione o in mobilità: **punti 3**.

I punteggi di cui alle lettere c), d), f) e g) saranno attribuiti solo in presenza di documentazione idonea ad attestarne la sussistenza e, in particolare:

- lett. c) e lett. d): certificazione relativa all'invalidità civile pari o superiore al 67% e/o attestazione di handicap ex l. 104/92;
- lett. f): atti relativi alla procedura di sfratto;
- lett. g): documentazione (es. atto di risoluzione del rapporto di lavoro e atti che attestino l'attuale condizione di disoccupazione, cassa integrazione o mobilità).

Art. 9 – Formazione e Pubblicazione della graduatoria

Elenco provvisorio

4

In caso di valore I.s.e. pari a zero, non sarà riconosciuto il punteggio di cui alle lett. b) ed f) in quanto i figli devono potere essere considerati fiscalmente a carico ai sensi della normativa vigente.

L'ufficio comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Bando.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere - via mail - il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete e l'esibizione di documenti.

Si procederà alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi all'Albo pretorio on line - disponibile sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio per 10 giorni consecutivi - entro la data del **15/06/2026**.

Il suddetto elenco provvisorio degli esclusi ha valore di preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel termine inderogabile di **10 giorni dalla suddetta data di pubblicazione** sarà possibile presentare la propria motivata opposizione, indirizzata alla Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie di Edilizia residenziale pubblica, presso l'Ufficio Casa del Comune di Campi Bisenzio. Tale termine è previsto **a pena di inammissibilità**.

L'opposizione dovrà essere presentata utilizzando sempre la procedura on line F.I.D.O. presente sul sito del Comune di Campi Bisenzio.

Gli allegati al ricorso, se presenti, dovranno essere prodotti nei seguenti formati: pdf, jpg, tiff.

Graduatoria definitiva

Contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi, la Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie di Edilizia residenziale pubblica, approverà la graduatoria definitiva degli aventi diritto, suddivisa secondo il seguente ordine di priorità: fascia "A" e fascia "B", ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda; a parità di punteggio, gli aventi diritto saranno ordinati, sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone di locazione, come risultante dal contratto ed al netto degli oneri accessori, sul valore dell'I.s.e., e in subordine secondo l'ordine crescente della data di presentazione della domanda, così come risultante dal numero di protocollo attribuito alla stessa.

Il dirigente del Settore 2 provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva all'Albo pretorio on line del Comune **entro 30 (trenta) giorni dal termine stabilito per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria**.

Le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, anche sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio nelle pagine dedicate alla presente procedura. Il codice assegnato a ciascuna domanda - indispensabile per conoscere la propria posizione rispetto all'ammissione in graduatoria e la propria posizione - è indicato nell'attestazione che si riceve dal sistema una volta inserita e correttamente inviata la domanda on-line e dovrà essere conservato dagli interessati.

Poiché il presente Bando individua espressamente le date ed i periodi di pubblicazione delle graduatorie e i termini per presentare opposizioni, sarà onere dei richiedenti verificare la propria posizione sul sito istituzionale dell'Ente e, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. 241/90; il Comune di Campi Bisenzio **non inoltrerà comunicazioni personali** ai singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'elenco provvisorio e nella graduatoria definitiva.

Sarà onere del Comune altresì comunicare, nelle medesime modalità (pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente) il mancato rispetto, per ragioni legate a necessità di supplemento istruttorio, delle tempistiche previste.

Art. 10 – Validità della graduatoria

La graduatoria resta valida fino al 31.12.2026.

Art. 11 – Determinazione e durata del contributo

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal d.m. 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori pubblici (g.u. n. 167 del 19.07.1999), dall'art. 11 della l. 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

L'entità del contributo teorico è determinata sulla base dell'incidenza del canone di locazione annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore I.s.e.

Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei cointestatari del contratto stesso. Lo stesso dicasi nel caso di più nuclei familiari residenti nello stesso alloggio, pur in mancanza di contratto cointestato e nel caso di più soggetti intestatari del contratto di locazione seppure alcuni dei quali non residenti nell'alloggio.

Conseguenze in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 1:

- lett. d) comporta la perdita del diritto all'eventuale contributo a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata.

- lett. f) comporta la perdita del diritto all'eventuale contributo a decorrere dalla data di disponibilità dell'alloggio di Edilizia residenziale pubblica.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo la rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica.

Il contributo massimo è così calcolato:

- **per i nuclei con valore I.s.e. non superiore a due pensioni minime I.n.p.s. (fascia A)** il contributo corrisponde alla parte di canone di locazione eccedente il 14% del valore I.s.e. fino ad un importo massimo di € 3.100,00 annui;
- **per i nuclei con valore I.s.e. superiore a due pensioni minime I.n.p.s. (fascia B),** il contributo corrisponde alla parte di canone di locazione eccedente il 24% del valore I.s.e. fino ad un importo massimo di € 2.325,00 annui.

Canone di locazione.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno 2026, anche a seguito di proroga o rinnovo oppure di stipulazione di un nuovo contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda, purché situato nel Comune di Campi Bisenzio.

Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ad € 750,00 l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo tale valore massimo.

In caso di perdita di uno o più requisiti (vedi sopra art. 1) successivamente alla data di pubblicazione del Bando si procederà a ricalcolare il contributo sulla base del canone di locazione relativo al numero di mensilità per le quali sussistevano tutti i requisiti. In ogni caso non si procederà a rideterminazione della posizione in graduatoria.

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2026, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta, ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00 annue.

Verranno esclusi dagli elenchi provvisori e dalla graduatoria definitiva coloro i quali, pur in possesso dei requisiti previsti dal Bando, abbiano diritto ad un contributo teorico inferiore alla suddetta cifra.

Art. 12 – Modalità di erogazione del contributo

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, di norma in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse comunali disponibili e delle ulteriori risorse eventualmente assegnate dalla Regione, e fino al loro esaurimento, con il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo, che è subordinata anche alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone nei termini e nelle modalità di cui al successivo art. 15.

L'effettiva liquidazione dell'eventuale contributo, così come la determinazione della sua effettiva entità, è subordinata inoltre alla disponibilità delle risorse finanziarie.

In caso di risorse inferiori al fabbisogno, infatti, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in misura percentuale inferiore al 100% di quanto spettante, per la copertura prioritariamente della fascia "A" e solo eventualmente, in presenza di risorse a ciò sufficienti, della fascia "B", secondo l'ordine della graduatoria così come stabilito all'art. 9) del presente bando.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della l. 392/1978; negli altri casi il contributo è assegnato agli eredi che dovranno presentare apposita domanda contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il loro stato.

La domanda dell'erede/i dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione delle ricevute relative ai canoni di locazione.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio ubicato nello stesso Comune, il contributo è erogabile, previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

La suddetta verifica è effettuata tenuto conto della somma dei canoni di locazione riferiti ad eventuali diversi alloggi assunti in locazione nel corso dell'anno rispetto al valore I.s.e.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 13 – Morosità del conduttore

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione dal contributo.

Il conduttore moroso dovrà indicare le mensilità di canone non corrisposte e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2026. Il locatore dovrà dichiarare la propria disponibilità a ricevere il contributo a sanatoria della morosità e dovrà inoltre indicare le coordinate I.b.a.n. del conto corrente sul quale accreditare il contributo, impegnandosi al contempo a non attivare la procedura di sfratto sino alla pubblicazione del bando per il contributo affitto dell'anno successivo. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (art. 11, comma 3, l. 431/1998).

Art. 14 – Criteri di priorità.

Nell'erogazione del contributo sugli appartenenti alla fascia "A" e "B" avranno la priorità i conduttori:

- a) che versino nelle condizioni previste dal precedente art. 13 (morosità);
- b) che siano stati oggetto di atti di risoluzione del rapporto di lavoro per motivo non loro imputabile con o senza diritto a percepire la Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego), tuttora inoccupati, in cassa integrazione o in mobilità;
- c) che hanno sottoscritto un nuovo contratto di locazione nel 2025/2026 in seguito a una procedura di sfratto o di esecuzione immobiliare;

Art. 15 – Pagamento del contributo. Modalità di presentazione e caratteristiche delle ricevute.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione e del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, le ricevute di pagamento del canone di locazione per dimostrare l'effettivo pagamento dello stesso.

Le ricevute relative ai canoni di locazione dell'anno 2026 dovranno essere presentate successivamente alla presentazione domanda e, precisamente, dal 01/01/2026 al 31/01/2027, tramite la piattaforma F.I.D.O.

Entro la stessa data e con la medesima modalità di cui sopra, chi ha percepito l'A.d.i. dovrà trasmettere idonea documentazione dalla quale si possa ricavare l'importo della quota B) ed il numero dei mesi per i quali è stato erogato il contributo nell'anno 2026.

Nel caso di conduttori morosi, qualora il contributo spettante sia superiore alla morosità, esso verrà erogato al locatore fino alla concorrenza dell'importo della morosità; l'importo residuo verrà liquidato al conduttore.

Le ricevute, in regola con il pagamento dell'imposta di bollo e debitamente firmate, dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati:

- nome e cognome del locatore (a meno che la firma non sia perfettamente leggibile);
- nome e cognome del conduttore;
- mese ed anno di riferimento;
- importo del solo canone di locazione, eventualmente distinto dagli oneri accessori.

Il pagamento del canone di locazione potrà essere attestato anche tramite un'unica ricevuta che riporti il pagamento totale di tutto l'anno.

Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato". convalidata da timbro e firma del locatore medesimo. In alternativa - nel caso in cui il canone di locazione venga pagato tramite bonifico bancario o sistema analogo - l'avvenuto pagamento potrà essere attestato trasmettendo copia del bonifico eseguito, con causale che riporti i medesimi dati previsti per le ricevute o che permetta, in ogni caso, la chiara ed univoca individuazione del motivo per il quale è stato disposto il pagamento . Si precisa che non saranno accettati ordini di bonifici, estratti conto, elenco dei movimenti etc... Il contributo non verrà erogato - senza che vengano date ulteriori comunicazioni al partecipante al bando - a chi non abbia trasmesso le ricevute o i bonifici nei termini o senza rispettare le caratteristiche richieste e di cui sopra.

Devono inoltre essere fornite:

- le coordinate I.b.a.n. di un conto corrente bancario o postale, o di una carta prepagata sul quale poter accreditare il contributo spettante.

Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, è necessario comunicare anche il codice fiscale dell'intestatario del conto.

I documenti allegati alla domanda dovranno avere formato pdf, jpg, tiff. Ogni singolo allegato non dovrà superare la dimensione di 5 megabyte.

I richiedenti hanno altresì l'obbligo di comunicare all'Ufficio casa eventuali cambiamenti relativi al contratto di locazione o all'I.b.a.n. sul quale deve essere accreditato il contributo.

Art. 16- Termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente attraverso la piattaforma F.I.D.O. entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 23.59 del giorno 10/05/2026.**

Art. 17 – Controlli e sanzioni

Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 e del d.p.c.m. n. 159 del 05/12/2013 il Comune procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del Bando.

Verranno effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze nonché controlli in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso in cui, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, a seguito dei controlli effettuati o della rettifica di dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, si riscontri la mancanza dei requisiti o si debba procedere a modificare l'entità del contributo spettante si procederà a darne comunicazione agli interessati ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

ART. 18 Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, contattabile all'indirizzo email privacy@comune.campibisenzio.fi.it.

Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) dell'Ente, nominato secondo la vigente normativa in materia, può essere contattato all'indirizzo email rpd@comune.campibisenzio.fi.it.

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>.

Art. 19 Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento: dott. Guido Tozzi Pevere, responsabile dei procedimenti E.r.p. e contributo affitto.

Art. 20 Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Campi Bisenzio <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it> nella sezione Albo pretorio on-line del Comune di Campi Bisenzio e nella sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 26 del d.lgs n. 33/2013.

Art. 21 Norma finale e altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla l. 431/98 e s.m.i., alla l.r.t. 2/2019, alla deliberazione della Giunta regionale toscana n. 154 del 16/02/2026 e alla deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 31/03/2026.

Campi Bisenzio, 08/04/2026

La dirigente del Settore 2
Servizi alla Persona
dott.ssa Marina Lelli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
t.u. 445/2000e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*